



COMUNE DI OSSI

PROVINCIA DI SASSARI

EROGAZIONE DEL BONUS Sociale Idrico Integrativo per l'anno 2025 nell'ambito territoriale regionale gestito da Abbanoa SpA

AVVISO PUBBLICO

Oggetto

Con Deliberazione n. 38 del 27 novembre 2020 il Comitato Istituzionale d'Ambito dell'EGAS (Ente di Governo dell'Ambito della Sardegna) ha approvato il "Regolamento per l'attribuzione del BONUS Sociale Idrico Integrativo per l'anno 2021 e seguenti nell'ambito territoriale regionale gestito da Abbanoa SpA, allegato al presente avviso unitamente al "modulo domanda".

Si informano i cittadini che a questo Comune, per l'anno 2025, è stato assegnato un fondo pari a € 7.270,78, da ripartirsi fra i beneficiari ammessi alla misura.

Il BONUS Integrativo è da considerarsi aggiuntivo rispetto al BONUS Sociale Idrico (da ora BONUS Nazionale) istituito con il TIBSI, e costituisce un rimborso tariffario in favore delle cosiddette "utenze deboli", corrispondenti ai nuclei familiari residenti nei Comuni gestiti da Abbanoa SpA e che versano in condizioni socio-economiche disagiate, secondo i criteri indicati nel presente Regolamento.

Il riconoscimento del BONUS INTEGRATIVO avviene ad esito della procedura alla quale partecipano l'Ente di Governo dell'Ambito della Sardegna, i Comuni ricadenti nell'ambito territoriale gestito da Abbanoa SpA e il Gestore del Servizio Idrico Integrato Abbanoa SpA.

Il Comune è soggetto competente ad individuare gli aventi diritto al BONUS INTEGRATIVO e deputato allo svolgimento delle funzioni amministrative secondo i principi di sussidiarietà, adeguatezza e differenziazione. Il Gestore Unico del SII della Sardegna, Abbanoa S.p.A. è il soggetto designato a erogare agli utenti diretti ed indiretti beneficiari il BONUS INTEGRATIVO, nei limiti e con le modalità stabilite dal presente bando pubblico.

Requisiti di ammissione al BONUS Integrativo

Sono ammessi al BONUS Integrativo:

- a. gli utenti diretti intestatari di utenza Domestica Residente, per almeno uno dei componenti il nucleo ISEE, e laddove sia garantito il possesso dei seguenti requisiti:
 - i. la coincidenza della residenza anagrafica dell'intestatario del contratto di fornitura idrica con l'indirizzo di fornitura del medesimo contratto;

- ii. la coincidenza del nominativo e del codice fiscale dell'intestatario del contratto di fornitura idrica con il nominativo di un componente il nucleo ISEE.
- b. gli utenti indiretti, a condizione che sia garantita la coincidenza tra la residenza anagrafica di un componente il nucleo ISEE e l'indirizzo della fornitura condominiale o aggregata di cui il 4 medesimo nucleo usufruisce, ovvero a condizione che l'indirizzo di residenza anagrafica del richiedente sia riconducibile all'indirizzo di fornitura dell'utenza condominiale o aggregata.

Per essere ammessi all'agevolazione i richiedenti dovranno rientrare nella tipologia socio-economica definita "utenza debole". Il requisito essenziale per rientrare è che si tratti di utenze il cui nucleo familiare abbia un indice ISEE non superiore alla soglia di 20.000,00 euro.

Il nucleo ISEE in condizioni di disagio economico sociale ha diritto al BONUS Integrativo con riferimento ad un solo contratto di fornitura.

Termini di presentazione della domanda.

Gli utenti del servizio idrico integrato in possesso dei requisiti devono presentare istanza di ammissione, debitamente compilata e sottoscritta, presso il proprio comune di residenza **entro e non oltre il giorno 30 maggio** di ogni anno, conformemente a una delle seguenti modalità:

- a) a mano presso l'ufficio protocollo;
- b) tramite l'indirizzo di posta elettronica certificata;
- c) tramite raccomandata A/R;
- d) mediante la procedura on line disponibile nel sito dedicato www.bonusacqua.it.

In caso di utilizzo della modalità di presentazione indicata al punto c), la raccomandata A/R dovrà pervenire all'indirizzo indicato entro e non oltre il termine ultimo, pertanto, ai fini dell'ammissibilità, non farà fede la data di spedizione della stessa.

È online il sito www.bonusacqua.it, che gli utenti del SII, in possesso dei requisiti stabiliti dal Regolamento approvato con DCIA n. 38 del 27 novembre 2020, potranno utilizzare per inoltrare la domanda di ammissione. In alternativa, come già specificato, gli stessi potranno scaricare il modulo presente sul sito, compilarlo e inviarlo al comune di residenza, via PEC o con Raccomandata A/R oppure, potranno consegnarlo direttamente a mano all'ufficio protocollo del Comune di appartenenza.

All'istanza di ammissione, presentata mediante l'utilizzo del modulo allegato al presente Regolamento (All. 1), dovranno essere allegati:

- a) un documento di riconoscimento del richiedente in corso di validità;
- b) una bolletta a cui si riferisce l'utenza;
- c) copia dell'attestazione dell'ISEE ORDINARIO in corso di validità alla data di presentazione della domanda. La mancata presentazione entro i termini predetti renderà nulla la richiesta.

Il Comune prende in carico la domanda verificando i requisiti di ammissione al BONUS Integrativo, ovvero:

- a) il rispetto della soglia ISEE prevista all'art. 5.2, 3
- b) che la residenza del richiedente sia presso il punto di fornitura indicato in bolletta o sia ad esso riconducibile,
- c) la natura residenziale della fornitura indicata in bolletta (tariffa Domestico Residente o Condominiale), d) l'appartenenza del soggetto al nucleo familiare ISEE dell'intestatario della fornitura (in caso di utenza diretta) o comunque del nucleo agevolato ivi residente (in caso di utenza indiretta).

Il Comune comunica al richiedente l'eventuale diniego per consentire al richiedente di integrare la documentazione eventualmente lacunosa o mancante.

A conclusione dell'istruttoria e comunque entro il 30 luglio di ciascun anno il Comune approva l'elenco dei beneficiari residenti nel proprio territorio, che avrà cura di trasmettere all'EGAS, sia in formato pdf che excel, unitamente all'atto di approvazione, al seguente indirizzo PEC protocollo@pec.egas.sardegna.it. Qualora l'importo del Fondo integrativo assegnato al singolo comune non consenta il finanziamento di tutte le domande pervenute, il comune provvede a redigere due elenchi: l'elenco dei beneficiari e l'elenco degli idonei non beneficiari per assenza di risorse. L'elenco dei beneficiari, ordinato in base al valore ISEE deve contenere, a pena di inammissibilità, tutte le informazioni riportate nel format allegato al presente Regolamento (All.2). La mancata comunicazione entro i termini da parte dei Comuni implica il non riconoscimento dell'agevolazione del BONUS Integrativo.

Determinazione del BONUS Integrativo.

L'importo del BONUS Integrativo spettante a ciascun beneficiario è pari a:

- a. **25,00 euro** per ogni componente il nucleo familiare in presenza di un indicatore ISEE al di sotto della soglia di **9.000,00** euro;
- b. **20,00 euro** per ogni componente del nucleo familiare in presenza di un indicatore ISEE da 9.000,00 euro fino alla soglia di **20.000,00** euro.

L'importo del bonus non potrà comunque eccedere il valore della spesa idrica sostenuta dall'utente nell'anno di riferimento, diminuita del Bonus Sociale idrico Nazionale.

Erogazione del BONUS Integrativo.

Il Gestore, anche a seguito della verifica, eroga, all'utente finale, il BONUS Integrativo pro quota die, in base ai giorni in cui l'utenza è attiva nell'anno di competenza:

- a. agli utenti diretti, nella prima bolletta utile e comunque entro l'ultimo ciclo di fatturazione dei consumi di competenza;
- b. agli utenti indiretti, tramite rimessa diretta, con modalità tali da garantire la tracciabilità e l'identificazione del soggetto beneficiario dell'agevolazione e comunque entro l'ultimo ciclo di fatturazione dei consumi di competenza.

L'importo del BONUS Integrativo per l'utente diretto deve essere opportunamente segnalato ed individuabile nella bolletta ed abbatte il valore dell'importo complessivo risultante, mentre per l'utente indiretto sarà evidenziato in apposita comunicazione. In particolare per l'utenza diretta l'erogazione avverrà evidenziando in bolletta:

- a. gli importi derivanti dall'applicazione della tariffa Domestico Residente,
- b. l'importo del BONUS Integrativo erogato ai sensi del presente Regolamento per la competenza della bolletta, 5
- c. l'importo residuo da pagare, come differenza tra i due precedenti.

Casi particolari.

Nel caso di cessazione, voltura, subentro nel corso dell'anno, la misura del BONUS Integrativo si applicherà, in ogni caso, secondo i seguenti criteri:

- a. Nel caso di cessazione il Gestore sarà tenuto ad erogare il BONUS Integrativo nella misura pari alla porzione d'anno in cui l'utenza è stata attiva nella fattura di chiusura della fornitura.
- b. Nel caso di voltura o subentro: i. se il nuovo intestatario è compreso nel nucleo familiare ISEE agevolato, il Gestore provvederà ad erogare il BONUS Integrativo; ii. se il nucleo ISEE agevolato assume una nuova utenza all'interno della stessa gestione, il Gestore provvederà ad erogare il BONUS Integrativo per intero.

Trattamento dei dati personali.

Tutti i dati personali di cui le Amministrazioni Comunali, l'EGAS e il Gestore vengano in possesso in occasione del presente procedimento saranno trattati nel rispetto del D.Lgs. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e s.m.i., e del GDPR (Regolamento UE 2016/679). Art. 11 – Pubblicità. 1. Il Gestore darà opportuna informazione circa l'attivazione e modalità di richiesta del BONUS Integrativo di cui al presente Regolamento attraverso la prima bolletta e il proprio sito internet

Ossi, 18 febbraio 2025

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Dott.ssa Antonia Marmillata